



COMUNE DI CHIETI

## ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con D.P.R. del 2 agosto 2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 93 del 06.11.2025

**Oggetto:** Affidamento incarico legale per assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio dell'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti nel contenzioso fiscale in capo a Comune di Chieti e OSL di Chieti (**CIG B8F9E069EC**).

L'anno duemilaventicinque il giorno 6 del mese di novembre alle ore 11,00 presso la sede comunale provvisoria in Corso Marrucino n. 81 (ex Banca d'Italia) si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione del comune di Chieti, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 2 agosto 2023, ai sensi dell'art. 252 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (di seguito TUEL), nelle persone:

	Presenti	Assenti
Dott. Nello Rapini- <i>presidente</i>	X	
Dott. Francesco Pisani- <i>componente</i>	X	
Dott. Guglielmo Lancasteri- <i>componente</i>	X	

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale del Comune Avv. Celestina Labbadia, in qualità di segretario verbalizzante;

L'organo straordinario di liquidazione

### Premesso:

- che il Comune di Chieti, con delibera di Consiglio Comunale n. 320 del 22 giugno 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "dissesto finanziario", ai sensi dell'art. 244 e seguenti del TUEL;
- che con D.P.R. in data 2 agosto 2023 è stata nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (di seguito OSL) per l'amministrazione e la gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti gli adempimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 28 agosto 2023, il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti l'OSL nelle persone del Dott. Guglielmo Lancasteri, del Dott. Francesco Pisani e del Dott. Nello Rapini;
- che l'insediamento dell'OSL presso l'Ente è avvenuto in data 29 agosto 2023, entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del TUEL;
- che con deliberazione n. 1 del 29/08/2023, ad unanimità dei componenti della Commissione, è stato eletto Presidente della stessa il Dott. Nello Rapini;

**Visto** l'articolo 252, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che l'Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;



### Fatto presente

- che l'OSL, nell'ambito dell'espletamento dell'attività istituzionale di liquidazione straordinaria (acquisizione entrate e ricognizione, accertamento e pagamento dei crediti) ha avviato una intensa attività di ricognizione e di accertamento dei crediti maturati dall'Ente sino al 31.12.2022;
- che, in particolare, l'accertamento dei crediti di natura tributaria ha dato luogo a contenzioso con ricorsi promossi da alcuni soggetti passivi dei tributi /entrate patrimoniali dinanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria;
- che tale contenzioso va ad aggiungersi a quello già pendente nei confronti del Comune e della Teateservizi srl (società in house costituita nel 2007 anche per l'attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali ed extrapatrimoniali dell'Ente e dichiarata fallita dal Tribunale di Chieti con sentenza n.9/24) ed avente ad oggetto imposte inevase al 31.12.2022 e quindi di competenza OSL;
- che il Comune di Chieti pur disponendo di un Ufficio Legale interno, con nota del 13.09.2024 ha provveduto a segnalare l'impossibilità di prendere in carico la situazione relativa al contenzioso, rappresentando la difficoltà a procedere alla costituzione in giudizio a difesa dell'Ente;
- che per far fronte a tale contenzioso, anche in relazione alla particolarità e non ordinarietà delle attività della liquidazione straordinaria, con propria delibera n. 47 del 18.03.2025, ad oggetto "*Affidamento incarico professionale per lo svolgimento di servizi legali di carattere tributario/contenzioso tributario di competenza OSL. Provvedimenti.*", è stato conferito ad un team di avvocati, composto dalle avv.te Sara Bascelli, Francesca De Vincentiis, Chiara di Cola e Giorgia Di Sabatino, l'incarico professionale di procedere ad una approfondita ed esaustiva analisi di tutte le posizioni attualmente pendenti al fine di porre l'Osl nelle condizioni di decidere se insistere giudizialmente o trovare soluzioni alternative;
- che con il citato provvedimento n. 47 del 18.03.2025 è stato deliberato anche la eventuale rappresentanza e difesa nei giudizi promossi, allo stato, dinanzi alle Autorità Giudiziarie competenti avverso atti e/o provvedimenti relativi ad imposizione tributaria di competenza OSL ex art.252 Dlgs 267/2000, anche con rilascio, ove occorra, di procura congiunta con il rappresentante legale dell'Ente;

### Evidenziato che

sono in corso diversi giudizi presso la Corte di Giustizia di primo grado di Chieti e la Corte di Giustizia di Secondo Grado dell'Abruzzo, Sezione Distaccata di Pescara, riguardanti i seguenti procedimenti, come riportati nel report al 31.10.2025 inviato dal team di avvocati incaricati di procedere all'analisi di tutte le posizioni pendenti:

- PROCEDIMENTO RGR 307/2025 CGT I° CHIETI
- PROCEDIMENTO RGA 752/2025 CGT II° ABRUZZO/PE
- PROCEDIMENTO RGR 336/2025 CGT I° CHIETI
- PROCEDIMENTO RGR 392/25 CGT I° CHIETI
- PROCEDIMENTO RGR 431/2025 CGT I° CHIETI
- PROCEDIMENTO avverso avvisi di accertamento TARI anno 2019 n. PRV\_TARI19-9776; TARI anno 2020 n. PRV\_TARI20-576 del 21.07.2025; TARI anno 2021 n. PRV\_TARI21-480 del 21.07.2025; TARI anno 2022 n. PRV\_TARI22-519 del 21.07.2025, in corso di iscrizione a ruolo presso la CGT I° di Chieti

### Valutati



COMUNE DI CHIETI

- presumibilmente infondati i ricorsi RGR 336/2025, RGR 392/2025, RGR 431/2025 e il giudizio promosso avverso avvisi di accertamento TARI anno 2019 n. PRV\_TARI19-9776; TARI anno 2020 n. PRV\_TARI20-576 del 21.07.2025; TARI anno 2021 n. PRV\_TARI21-480 del 21.07.2025; TARI anno 2022 n. PRV\_TARI22-519 del 21.07.2025, in corso di iscrizione a ruolo presso la CGT I° di Chieti, anche alla luce del report al 31.10.2025 trasmesso dai legali di cui sopra;
- presumibilmente fondati i ricorsi RGR 307/2025 pendente la CGT I° Chieti e RGA 752/2025 pendente dinanzi la CGT II Abruzzo /PE, anche alla luce del report al 31.10.2025 trasmesso dai legali di cui sopra;
- che sussiste un evidente interesse pubblico alla difesa dell'Ente e del suo patrimonio, interesse che impone di contrastare in giudizio eventuali pretese ritenute infondate, al fine di salvaguardare la regolarità e l'efficienza della procedura di liquidazione. In tal senso, l'opposizione ai ricorsi costituisce non solo una legittima facoltà, ma un obbligo funzionale alla tutela della collettività, alla corretta gestione del dissesto e alla prevenzione di possibili responsabilità per inerzia, anche in relazione a potenziali danni erariali e a squilibri nella composizione della massa passiva;
- che risulta opportuno e necessario conferire specifico incarico legale per la costituzione in giudizio e l'opposizione ai ricorsi suddetti, al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di rilevazione della massa attiva, tutelare i diritti dei creditori che hanno presentato domanda di insinuazione al passivo e contribuire alla corretta prosecuzione della procedura di liquidazione, garantendo una gestione ordinata ed efficace delle problematiche finanziarie dell'Ente.

**Dato atto** che l'Organo straordinario di Liquidazione:

- non ha personalità giuridica, ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente locale;
- opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli organi dell'Ente;
- è legittimato a sostituirsi agli Organi istituzionali, esclusivamente nell'attività di propria competenza e, ai sensi dell'art. 253 comma 3, del TUEL e art. 4 comma 8 ter DPR 378/93, gode di ampi poteri organizzatori che gli consentono di dotarsi di personale ed acquisire consulenze anche attraverso esperti esterni;
- per unanime giurisprudenza, è organo dell'Ente e non dello Stato, per cui non può avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato;

**Richiamate** le seguenti norme e la giurisprudenza, prassi e dottrina di riferimento.

Codice dei contratti pubblici vigente (D.Lgs. n 36/2023), che prevede:

*“Art. 56- Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi.*

*1. Le disposizioni del presente codice **non si applicano** agli appalti e alle concessioni di servizi: (... ..)*

*d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti **servizi legali**:*

*1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:*

*1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;*

*1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;*

*2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ex dell'art. 1 L. n. 31/82; (... ..)*

*5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.*



COMUNE DI CHIETI

L'art.50 "contratti sottosoglia";

*In genere la P.A. non è tenuta a seguire, quando conferisce incarichi di patrocinio legale ad avvocati, le procedure di evidenza pubblica previste dalle norme eurounitarie e nazionali per il contratto di appalto di servizi, atteso che le relative prestazioni professionali sono connotate dall'"intuitu personae" e da rapporti, fra il difensore ed il cliente, caratterizzati dalla massima riservatezza e, quindi, incompatibili con le menzionate procedure Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 17/12/2021, n. 40572 (rv. 663534-01),*

Corte Giustizia UE, sentenza 6 giugno 2019, causa n. C-264/18 è obiettivamente contraddittorio procedere alla selezione concorsuale dell'avvocato difensore stante la peculiarità del rapporto (fondato sulla fiducia) che si deve instaurare, evidenziando come il valore primario da tutelare con l'incarico di patrocinio è il diritto di difesa della Pubblica Amministrazione; di conseguenza l'affidamento deve avvenire secondo modalità che garantiscano la migliore realizzazione di tale diritto, che non è assicurata dalla selezione concorsuale dell'avvocato che, al contrario, è suscettibile di comprometterlo. Per questo il principio di parità di trattamento non impedisce ma al contrario consiglia di disporre l'affidamento diretto dell'incarico di difesa dell'Ente, che quindi non è ostacolato dalla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi.

La sentenza sopra citata, confermando i prevalenti orientamenti giurisprudenziali, ha chiarito che "A tale riguardo, occorre rilevare che l'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24 non esclude dall'ambito di applicazione di detta direttiva tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice, ma unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento. Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza";

**Considerato** che il presente affidamento risulta essere connotato da ragioni d'urgenza derivanti, da un lato, dalla richiesta delle parti di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con fissazione a breve delle udienze che potrebbe produrre effetti rilevanti sul caso *de quo* e incidere negativamente sulla gestione della liquidazione,

**Evidenziato** che gli avvocati incaricati, sopra citati, hanno provveduto a inviare report sul contenzioso fiscale in capo al Comune di Chieti e OSL, in atti, corredato da preventivo di spesa dettagliato sui singoli procedimenti per l'incarico di difesa e rappresentanza congiunta dell'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti nei giudizi su indicati;

**Ritenuto** di dover dunque procedere all'affidamento dell'incarico di rappresentanza legale nei seguenti procedimenti:

- PROCEDIMENTO RGR 336/2025 CGT I° CHIETI
- PROCEDIMENTO RGR 392/25 CGT I° CHIETI
- PROCEDIMENTO RGR 431/2025 CGT I° CHIETI
- PROCEDIMENTO avverso avvisi di accertamento TARI anno 2019 n. PRV\_TARI19-9776; TARI anno 2020 n. PRV\_TARI20-576 del 21.07.2025; TARI anno 2021 n. PRV\_TARI21-480 del 21.07.2025; TARI anno 2022 n. PRV\_TARI22-519 del 21.07.2025, in corso di iscrizione a ruolo presso la CGT I° di Chieti

**Visto** il codice identificativo gara (CIG) **B8F9E069EC** rilasciato attraverso la sezione ANAC della piattaforma telematica TuttoGarePA collegata alla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;



COMUNE DI CHIETI

Richiamati gli artt. 253, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 4, comma 16, D.P.R. n. 378/1993;

### DELIBERA

#### per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate

- 1) di determinare il compenso e/o costituirsi in giudizio nei seguenti procedimenti:
  - PROCEDIMENTO RGR 336/2025 CGT I° CHIETI
  - PROCEDIMENTO RGR 392/25 CGT I° CHIETI
  - PROCEDIMENTO RGR 431/2025 CGT I° CHIETI
  - PROCEDIMENTO avverso avvisi di accertamento TARI anno 2019 n. PRV\_TARI19-9776; TARI anno 2020 n. PRV\_TARI20-576 del 21.07.2025; TARI anno 2021 n. PRV\_TARI21-480 del 21.07.2025; TARI anno 2022 n. PRV\_TARI22-519 del 21.07.2025, in corso di iscrizione a ruolo presso la CGT I° di Chieti
- 2) di conferire, per i motivi riportati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, l'incarico legale all'Avv. Sara Bascelli, all'Avv. Giorgia Di Sabatino, all'avv. Chiara Di Cola e all'Avv. Francesca De Vincentiis congiuntamente e disgiuntamente tra loro riconoscendo ampio mandato di difendere e rappresentare l'OSL in relazione ai ricorsi di che trattasi con ogni facoltà di legge; **ratificando** espressamente ogni attività difensiva eventualmente già svolta dai legali incaricati nelle more della presente delibera, considerandola pienamente efficace e conforme al presente mandato.
- 3) di stabilire il compenso complessivo spettante per i procedimenti sopra indicati pari a € **1.800,00 oltre oneri di legge (IVA e CPA)** e rimborso spese vive sostenute ed eventualmente anticipate, come da report dettagliato in atti;
- 4) di dare atto che il Presidente dell'OSL ha conferito ai citati avvocati Procura speciale, per singolo procedimento sottoscritte anche dal Sindaco e allegate alla presente, e sottoscriverà apposita convenzione per regolamentare i rapporti tra OSL e i legali incaricati;
- 5) di dare atto che la spesa preventivata pari a € 1.800,00 oltre oneri di legge (IVA e CPA) e rimborso spese vive sostenute ed eventualmente anticipate è imputata a carico della gestione straordinaria di liquidazione, ai sensi della normativa sulla liquidazione straordinaria riportata in premessa;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del d.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- 7) di disporre, altresì, la pubblicazione del presente atto deliberativo all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e nell'apposita sezione della home page del sito istituzionale internet dell'Ente;

Alle ore 11,15 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

L'OSL

Presidente – Dott. Nello Rapini

Componente – Dott. Guglielmo Lancasteri

Componente – Dott. Francesco Pisani

Segretario Generale – Avv. Celestina Labbadia



## COMUNE DI CHIETI

I Settore "Affari Generali e Risorse Umane"

Segreteria Generale

C.so Marrucino n.81 – 66100 Chieti

[protocollo@pec.comune.chieti.it](mailto:protocollo@pec.comune.chieti.it)

---

### ***Certificato di pubblicazione***

La sottoscritta Avv. Celestina Labbadia, in qualità di Segretario Generale del Comune di Chieti, certifica che il presente **Verbale di Deliberazione n. 93** adottato dall'Organo Straordinario di Liquidazione resterà affisso all'Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi, dal 6 novembre 2025 al 20 novembre 2025.

**La presente copia è conforme all'originale.**

Chieti, 6 novembre 2025



Il Segretario Generale  
**Avv. Celestina Labbadia**